

Laicità in Europa*

Valeria Chiappini**

Sarebbe stato giusto inserire nella Costituzione europea un riferimento alle radici cristiane dell'Europa? E che cosa ha a che fare questa questione con il dibattito sul velo islamico in Francia e con quello sul crocifisso nelle aule scolastiche in Italia?

Si ricorderà che il dibattito sull'opportunità di un riferimento alle «radici cristiane» dell'Europa era stato acceso e tormentato anche in occasione dell'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali. La presidenza italiana, appoggiata principalmente dalle cattoliche Spagna, Polonia e Irlanda, non è riuscita alla conferenza intergovernativa di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003, a ottenere la tanto agognata menzione neppure nel preambolo della Costituzione¹, ed è dato ormai per certo che su questo punto non si tornerà. Nonostante questo, i fautori della laicità delle istituzioni sono oggi in una posizione più arretrata rispetto a Nizza: nella bozza di Costituzione infatti quell' «Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa...» è ben più esplicito della più vaga e comprensiva formulazione presente nella Carta dei diritti fondamentali: «Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale...». È notevole peraltro che la bozza di Carta del 14 settembre 2000, poi emendata soprattutto grazie all'insistenza della Francia², contenesse un'espressione sorprendentemente simile a quella presente nella Costituzione: «Ispirandosi al suo retaggio culturale, umanistico e religioso...»: allora non si volle far passare l'aggettivo «religioso» e lo si sostituì appunto con il più laico «spirituale»³. Un altro rilievo lessicale da fare, nient'affatto ozioso, è che «essere consapevoli» di qualcosa è ben diverso dall'«ispirarvisi»: dal punto di vista della tutela della laicità, affermare nel preambolo della Costituzione che ci si *ispira* a una eredità religiosa è più impegnativo che non esserne *consapevoli*. Rispetto alla Carta di Nizza, una deroga alla laicità delle istituzioni è dunque già avvenuta⁴. Far riferimento a una tradizione religiosa determinata avrebbe costituito un'aggravante, sarebbe stato mettere a rischio l'equidistanza delle istituzioni rispetto alle diverse opzioni religiose espresse dai cittadini europei; ma già l'attuale formulazione mette a rischio la neutralità delle istituzioni rispetto al fenomeno religioso in quanto tale. Su questa distinzione tornerò più avanti.

Alcuni fautori del riferimento alle radici cristiane dell'Europa hanno perorato la loro causa adducendo l'incontrovertibilità storica di una genesi cristiana dei capisaldi della cultura occidentale, ma è un argomento debole e poco pertinente. Specularmente, non è decisivo, sebbene più ragionevole e meno anacronistico, neppure l'argomento di coloro che si sono opposti alla menzione delle radici cristiane affannandosi a ridimensionarne la rilevanza storica, a sottolineare gli apporti, passati e presenti, di altre culture. È abbastanza discutibile anche il tentativo di chi ha pensato di poter bilanciare il riferimento alle radici cristiane, o giudaico-cristiane, con il citare tradizione greco-romana, illuminismo e quant'altro⁵. Ma la stesura di una Costituzione non dovrebbe essere l'occasione per fare spericolati esercizi di storiografia. Molto più sobriamente, nel preambolo di un testo costituzionale dovrebbero trovare espressione quei principi e quei valori basilari e fondanti che tutti i cittadini di quella comunità politica democratica devono in quanto tali poter riconoscere, indipendentemente dalle loro opzioni religiose o dall'origine etnica delle rispettive famiglie⁶. Anche ipotizzando un improbabile accumulo esaustivo di riferimenti storici, culturali e religiosi, esso sarebbe comunque, oltre che superfluo, soltanto una somma di componenti discrete: si cederebbe alla tentazione politicamente corretta di rappresentare tutti ma, assurdamente, di rappresentarli in ciò che li divide e li differenzia, laddove, nel preambolo della Costituzione, si dovrebbe esprimere ciò che, unendo e accomunando i suoi cittadini, fonda la comunità politica.

Questo nella migliore delle ipotesi: in realtà la gran parte delle proposte di emendamento della bozza di preambolo fornita dalla Convenzione erano molto meno pluralistiche di così, essendo

quella della menzione delle radici giudaico-cristiane l'unica vera questione oggetto di trattativa, e la tradizione giudaico-cristiana la sola tradizione religiosa che si sia seriamente pensato di citare⁷.

Come ho detto, vi sono due aspetti della questione della laicità, che non sempre si presentano distinti nei fatti, ma che logicamente, per chiarezza, è bene considerare separatamente: quello della neutralità delle istituzioni pubbliche rispetto al fatto religioso in sé e quello della loro equidistanza dalle diverse opzioni religiose.

Iniziamo dal secondo. Chi ha argomentato a favore del riferimento alle radici cristiane lo ha fatto talvolta tentando di ridimensionare la portata di tale riferimento, di dimostrarne l'«innocenza», di individuare una sorta di dovere alla citazione basato sulla «incontrovertibilità» storica⁸. Viene da domandarsi il perché di tanta insistenza, se la posta in gioco fosse solo la constatazione di una verità storica (e non mi interessa qui ragionare se questa verità sia poi così incontrovertibile), il perché di tanta dedizione da parte di Vaticano, giornali cattolici, PPE, presidenza italiana dell'Unione e di numerose associazioni cattoliche. La verità è che quell'insistenza è la spia della volontà di fare del riferimento alle radici cristiane una raccomandazione per l'azione, una prescrizione valoriale, un'ipoteca sulle scelte politiche future. Se si fossero menzionate le radici cristiane dell'Europa nella Costituzione si sarebbe trattato di un'illegittima intromissione del legislatore in una sfera, quella delle opzioni religiose, di esclusiva competenza dell'individuo privato, secondo uno stile assolutamente estraneo alla tradizione liberale a cui da sempre i costruttori dell'integrazione europea si sono ispirati.

Se la modifica richiesta dai cattolici fosse stata accolta, sarebbero stati introdotti proprio nel testo costituzionale, che dovrebbe essere, come si è detto, il luogo della condivisione, del riconoscersi di tutti i germi della divisione e della discriminazione⁹. Questo aspetto della equidistanza dalle varie opzioni religiose è tanto più fondamentale in considerazione della contingenza storica: perché ci si dovrebbe ostinare a imprimere il sigillo della cristianità a una Europa in cui milioni di cittadini sono musulmani, in cui milioni di cittadini sono figli di immigrati, di cui in tempi relativamente brevi entrerà a far parte un paese di tutt'altre tradizioni culturali e religiose, la Turchia? La questione del multiculturalismo dell'Europa è particolarmente delicata oggi, in un momento in cui la reazione degli USA dopo l'11 settembre, il diffondersi dell'integralismo islamico, i timori legati al terrorismo internazionale, l'acuirsi del conflitto israelo-palestinese, i successi elettorali dell'estrema destra in alcuni paesi europei, costituiscono un terreno assai fertile in cui diffondere tesi come quella famigerata di Huntington sullo scontro delle civiltà¹⁰. Menzionare le radici cristiane nella Costituzione sarebbe stato inserirsi in questa logica, insinuare l'idea che l'Europa autentica e legittima sia quella cristiana e dei cristiani, rischiare di far sentire milioni di cittadini europei estranei, stranieri.

Veniamo all'altro aspetto: si è detto come rispetto alla Carta di Nizza, anche in assenza del riferimento esplicito alle radici cristiane, una deroga al principio della laicità delle istituzioni sia avvenuta¹¹. Tutto ciò che i cittadini di una democrazia liberale dovrebbero chiedere a una Costituzione è di tutelare la libertà di ognuno di vivere secondo i propri principi e valori, nel rispetto della dignità e della libertà altrui, ma non di riconoscere alle credenze religiose uno status privilegiato tra le altre forme con cui l'intelligenza umana si è storicamente rapportata con il mondo e con la propria esistenza. Sebbene a un primo esame sembri il contrario, la proposta avanzata in Francia dalla commissione Stasi¹² di vietare che nella scuola pubblica gli allievi indossino simboli religiosi «ostentati»¹³ è un esempio della stessa incapacità di individuare con chiarezza le implicazioni della laicità intesa come neutralità dello Stato rispetto al fatto religioso in quanto tale¹⁴, tanto da far dire ad alcuni che quello delle autorità francesi sarebbe un atteggiamento di «integralismo laico». L'impostazione francese costituisce anch'essa un fraintendimento della laicità delle istituzioni: lo Stato laico è innanzitutto uno Stato non-etico, che rifugge dalla prescrizione o dalla raccomandazione di valori *positivi*, che non scaturiscano dalle procedure formali e dalle garanzie democratiche su cui la comunità politica si fonda¹⁵. Stato laico significa dunque non pronunciarsi né in favore né contro il fatto religioso, né in favore né contro l'ateismo, e di conseguenza neppure in favore di una religione rispetto a un'altra. La laicità dovrebbe essere

imparzialità rispetto a tutte le legittime opzioni in questa materia, e dunque garanzia della libertà positiva di religione (il diritto di indossare il velo¹⁶ o la kippah o un crocifisso) così come della libertà negativa, la libertà degli atei o degli agnostici di non veder loro imposto un credo religioso¹⁷. Con la proposta di legge Stasi lo Stato francese si arroga la facoltà di intervenire a regolamentare un fatto strettamente privato, che dovrebbe essere di esclusiva competenza dell'individuo. Paradossalmente, la proibizione francese dei simboli religiosi nella scuola pubblica ritiene di basarsi proprio sulla divisione tra pubblico e privato, ma rovesciando l'argomento: si vorrebbe difendere la sfera pubblica da una sfera privata che, pubblicamente svelata, ne insidierebbe l'imparzialità¹⁸. Credo che si tratti di una cattiva interpretazione del principio della non interferenza reciproca tra pubblico e privato: gli allievi a cui lo Stato francese vorrebbe vietare di indossare simboli religiosi sono privati cittadini che si muovono, è vero, in uno spazio pubblico, ma che, non ricoprendo una funzione pubblica, non rappresentano che se stessi; sono cittadini che portano simboli religiosi non necessariamente per ostentarli con intenzioni di proselitismo o di provocazione, ma per uso privato. È ovviamente diverso il caso in cui sia l'insegnante di scuola pubblica a portare simboli religiosi visibili: egli rappresenta lo Stato e in questo caso, sono d'accordo, egli viola il principio della laicità delle istituzioni.

Rispetto al dibattito francese, la querelle sulla rimozione del crocifisso dalla scuola di Ofena¹⁹ è speculare: l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche è un esempio del secondo corno della violazione del principio della neutralità dello Stato rispetto al fatto religioso, ovvero la violazione della libertà negativa di religione. L'episodio richiama in causa ovviamente anche la questione dell'equidistanza dello Stato dalle diverse religioni, essendo l'imposizione di un simbolo religioso cristiano discriminatorio nei confronti dei credenti di altre fedi. Eppure l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila ha scandalizzato molti in Italia; anche il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi si è pronunciato contro la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche: «Il crocifisso nelle scuole è sempre stato considerato non solo come segno distintivo di un determinato credo religioso, ma soprattutto come il simbolo dei valori che stanno alla base della nostra identità»²⁰. Non è difficile riconoscere nelle parole di Ciampi la posizione di chi ritiene che il crocifisso simboleggi «valori umani universali che trascendono il dato teologico»²¹. Secondo Gian Enrico Rusconi questa posizione può essere ulteriormente distinta in due diversi filoni: quello di chi interpreta il crocifisso come il «simbolo della sofferenza umana innocente», e dunque «un invito al solidarismo, alla tolleranza, alla fraternità» e quello secondo cui esso ricorda «le radici e la tradizione culturale europeo-occidentale in cui l'istituzione scolastica o l'amministrazione pubblica si riconosce a nome dei cittadini». Secondo Rusconi il laico che accetti questi due argomenti riconosce il cristianesimo come «radice storica dell'identità europea...accettandone quindi la simbologia religiosa, per quanto totalmente scissa dal dato dogmatico originario»²².

Come ho già detto a proposito del riferimento alle radici cristiane nella Costituzione europea, gli argomenti che si appellano al dato storico spesso nascondono molto altro, perché è poco credibile che ci si dia tanto pensiero solo per attestare, in questo caso con un simbolo esibito, la cifra culturale che accomunerebbe l'Europa. Quanto al primo argomento, è curioso che si intenda promuovere i valori della solidarietà attraverso l'esposizione del crocifisso, per diversi motivi: in primo luogo i valori della solidarietà non sono una prerogativa limitata alla tradizione cristiana, e qualora anche lo fossero, sarebbe poco lungimirante proporli come marchiati, per così dire, con il rischio di scoraggiare persone di altre religioni, di altre sensibilità, ad aderirvi.

In secondo luogo, un simbolo ha spesso bisogno di essere interpretato, ed è piuttosto arbitrario dire che il crocifisso rimanda, se «scisso dal dato dogmatico originario», prima di tutto ai valori della solidarietà e della fratellanza; alcuni potrebbero verosimilmente associare al crocifisso la discriminazione di omosessuali e coppie di fatto, la sedicente difesa della vita anche contro la libertà degli individui o contro, per esempio, la misericordia dell'eutanasia, o, per tornare alla storia, le crociate, le guerre di religione, l'Inquisizione. Ma il punto fondamentale è che, come si è detto, lo Stato deve astenersi da raccomandazioni valoriali che riguardino la sfera privata. Un laico, è vero, può anche non sentirsi disturbato da questa raccomandazione e vivere la presenza del crocifisso

nell'aula scolastica come un «indicatore culturale»²³ a cui si è fatta l'abitudine. Ma è una concessione, si chiude un occhio di fronte a una lacuna nella laicità dello Stato. Quando in una società multireligiosa e multiculturale come è ormai l'Italia cittadini di altre sensibilità sollevano la questione e si dicono disturbati da quel simbolo, le istituzioni devono prendere atto del fatto che l'ostinarsi a esporre quel simbolo, che potrebbe anche sembrare una innocua polverosa abitudine, sarebbe un'imposizione indebita. Il caso della scuola di Ofena era un'occasione per rimediare a una lacuna nella laicità dello Stato.

Dall'esame comparato sin qui svolto dei diversi fenomeni che hanno posto negli ultimi mesi il problema della laicità delle istituzioni in Europa, alcune conclusioni si possono trarre.

In primo luogo è bene riprendere la distinzione che si è usata in tutto il corso della trattazione e precisare che esiste una priorità logica del principio della neutralità dello Stato di fronte al fatto religioso in quanto tale rispetto a quello dell'equidistanza dalle diverse religioni, che ne discende necessariamente e che soprattutto ne è uno dei frutti. Il rispetto delle religioni diverse da quella cristiana è un punto su cui è inevitabile essere particolarmente sensibili, in un'epoca in cui tensioni pericolose stanno derivando da spregiudicate strumentalizzazioni politiche in questa materia e da inopportune campagne come quella sulle radici cristiane. Il caso Ofena dimostra che solo la neutralità dello Stato può garantire a tutti, cristiani, credenti di altre fedi, atei, il rispetto dei valori in cui si riconoscono, astenendosi dall'imporre o anche solo dal favorire i valori degli uni a discapito dei valori degli altri; solo la neutralità dello Stato può garantire quel senso di condivisione e quel riconoscersi nelle istituzioni di cui si è parlato. A questo proposito, nei giorni del caso Ofena, alcuni proponevano di risolvere il problema esponendo anche altri simboli religiosi accanto al crocifisso²⁴: questo atto sarebbe stato forse un esempio di equidistanza dalle diverse opzioni religiose ma certamente non di laicità o neutralità dello Stato rispetto alla religione in quanto tale. E come ho detto all'inizio, anche ipotizzando un accumulo esaustivo di riferimenti (dunque non limitato alle sole opzioni religiose, ma tale da rappresentare anche i laici), esso sarebbe comunque una somma di monadi discrete, non adatto a figurare in uno spazio di condivisione quale dovrebbe essere l'aula di una scuola pubblica, quale dovrebbe essere la Costituzione europea.

Livorno, gennaio 2004

[Rispondi all'autore](#)

[Scrivi a Vision](#)

**Questo articolo è stato pubblicato in "Il Contesto", 1-2/2004, pp. 77-84.*

***Valeria Chiappini ha studiato filosofia all'Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore, dove attualmente è PhD in discipline filosofiche. Dopo la laurea ha conseguito un Master in European Studies all'Università di Siena ed è stata borsista all'Institut des Hautes Etudes Européennes di Strasburgo.*

NOTE

¹ Inizialmente le intenzioni dei fautori del riferimento alle radici cristiane erano che tale riferimento fosse inserito nell'art. 2 della Costituzione, dedicato ai valori dell'Unione. Bisogna ammettere che porre esplicitamente il cristianesimo tra i valori dell'Unione sarebbe stato un danno al principio di laicità ancora maggiore rispetto al citare le radici cristiane come retaggio storico all'interno del preambolo.

² L'art. 1 della Costituzione francese afferma: «La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale...». Il corsivo è mio.

³ Si veda Elena Paciotti, *La laicità delle istituzioni nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in «Bioetica. Rivista Interdisciplinare», 4/2001, pp. 662-665.

⁴ Del resto è delicata la questione dei rapporti tra la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali, che è ora assorbita nella seconda parte del Trattato, dando luogo ad una sorta di schizofrenia. Su questo punto si veda Stefano Rodotà *Da Tucidide agli illuministi l'Europa in cerca di un marchio* in «La Repubblica» del 5 giugno 2003.

⁵ Su questo si veda Stefano Rodotà, *Da Tucidide agli illuministi l'Europa in cerca di un marchio*, cit.

⁶ Sulla necessità di una «cultura politica condivisa» al di là delle «appartenenze subculturali» si veda Jürgen Habermas *Dalla tolleranza alla democrazia* in «Micromega. Almanacco di filosofia» 5/2003 pp. 311-328 (soprattutto parte II).

⁷ In verità l'ex Presidente della Commissione europea Jacques Delors per esempio si era espresso in favore della menzione dell'Islam nel preambolo, in considerazione certamente dei milioni di cittadini europei di religione musulmana e del sempre più imminente ingresso della Turchia nella Ue. Comunque nessuno tra gli emendamenti al preambolo presentati cita esplicitamente tradizioni religiose diverse da quella cristiana o giudaico-cristiana, soltanto pochi vi alludono: l'emendamento presentato dall'eurodeputato irlandese Proinsias De Rossa fa precedere la formula «religious, humanist and cultural inheritance» dall'aggettivo «diverse»; quello presentato dal tedesco Erwin Teufel cita la religione cristiana assieme a «anderer Religionen».

Altri emendamenti, come quello proposto da Jacques Floch e quello proposto da Cristina Muscardini, cedevano alla tentazione dell'accumulo di riferimenti (il primo non citava però la tradizione giudaico-cristiana) ma erano i soli a includervi anche «héritages laïcs» e «valori laici e liberali».

Le tracce del lavoro di elaborazione della Costituzione europea sono disponibili sul sito <http://european-convention.eu.int>.

⁸ Un tentativo articolato e organico di dimostrare l'origine cristiana di concetti e pratiche della democrazia occidentale è quello di Filippo Di Giacomo *Le radici cristiane dell'Europa* in «Il Mulino» 6/2003 pp. 1001-1009.

⁹ Su questo punto si veda Stefano Rodotà, *Da Tucidide agli illuministi l'Europa in cerca di un marchio*, cit. e dello stesso autore *Se Dio entra nella Carta della nuova Europa*, in «La Repubblica» dell' 8 febbraio 2003.

¹⁰ Sull'idea che menzionare le radici cristiane dell'Europa potesse contribuire a inverare la tesi dello «scontro delle civiltà» si veda Stefano Rodotà, *Se Dio entra nella Carta della nuova Europa*, cit.

¹¹ L'emendamento presentato da Olivier Duhamel, Robert Badinter e Pervenche Berès tentava di ripristinare la formula di Nizza: «S'inspirant des héritages culturels et spirituels de l'Europe...».

¹² La commissione presieduta dal mediatore della Repubblica Bernard Stasi e composta da venti membri (insegnanti, giuristi, politici, ecc...) si era insediata all'inizio di luglio 2003 su incarico di Jacques Chirac per riflettere sullo stato della laicità delle istituzioni in Francia ed eventualmente per elaborare nuovi strumenti legislativi in questa materia. La commissione ha consegnato a Chirac il proprio rapporto sulla laicità, comprensivo della proposta di legge sui simboli religiosi a scuola, l'11 dicembre 2003.

La creazione della commissione Stasi intendeva soprattutto risolvere i problemi connessi alla questione del velo islamico a scuola, sempre più frequenti in mancanza di una disposizione legislativa chiara in materia: nel 1989 infatti il Consiglio di Stato aveva stabilito che fossero le autorità scolastiche a valutare caso per caso se consentire il velo o, nel caso turbasse «il regolare svolgimento delle lezioni», vietarlo. Su questo si veda Gian Enrico Rusconi, *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*, Torino, Einaudi, 2000, p. 49 sgg.

¹³ Forse per i presidi delle scuole pubbliche francesi non sarà facile stabilire che cosa costituisca un simbolo religioso «ostentato»: secondo la relazione Stasi lo sono il velo islamico, la kippah ebraica e le croci cristiane, se di dimensioni tali da essere facilmente notate.

¹⁴ Per una interpretazione della laicità come neutralità si veda Jürgen Habermas, *Dalla tolleranza alla democrazia*, cit., soprattutto p. 324.

¹⁵ Cfr. Habermas, *ibidem*: «La sostanza morale dei principi costituzionali è infatti garantita da procedure che traggono la loro forza legittimante dalla imparzialità e dalla considerazione eguale degli interessi. Questa forza legittimante viene meno quando concezioni ispirate a una eticità sostanziale si insinuano nell'esegesi e nella pratica delle prescrizioni formali.»

¹⁶ Un'obiezione frequentemente mossa a una posizione come la mia è che il velo è un simbolo di sottomissione delle donne e che le ragazze lo indossano non per libera scelta ma perché costrette dalle loro famiglie. La proibizione dello Stato sarebbe dunque uno strumento di liberazione. Diffido di questo argomento, per vari motivi: in primo luogo è sempre delicato ricorrere a una proibizione per promuovere un'emancipazione. In secondo luogo, è difficile stabilire in maniera sufficientemente certa sia che le ragazze non indossino il velo per loro volontà (sebbene tale scelta possa indubbiamente essere la conseguenza di un'educazione alla sottomissione) sia che tutto ciò che esso rappresenta sia la sottomissione delle donne. Infine, questa volontà di «salvare» le donne musulmane dalla sottomissione del velo rivela un atteggiamento presuntuoso e allo stesso tempo ingenuo: la sottomissione passa anche attraverso vie più sottili di quella dell'abbigliamento, e non è affatto detto che un disinvolto abbigliamento occidentale sia segno di emancipazione invece che di asservimento a un modello un po' maschilista di femminilità stereotipata. Un'altra questione è poi se lo Stato francese stia in questo modo rivendicando di fatto la facoltà di intromettersi nelle scelte educative dei genitori.

¹⁷ Su questo si veda ancora Habermas, *Dalla tolleranza alla democrazia*, cit., p. 324.

¹⁸ Si veda Gian Enrico Rusconi, *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*, cit., p. 52.

¹⁹ Il cittadino italiano di religione musulmana Adel Smith ha visto accolta dal Tribunale dell'Aquila il 23 ottobre 2003 la propria richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule della scuola materna ed elementare di Ofena frequentata dai suoi figli. Alla fine di novembre il Tribunale dell'Aquila aveva revocato l'ordinanza cautelare di rimozione firmata un mese prima dal giudice Mario Montanaro indicando nel Tar il Tribunale competente a giudicare in quella materia.

Montanaro aveva ritenuto abrogata la norma del 1928 che prescriveva l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari in virtù della revisione del Concordato del 1985 in cui si era esplicitamente abrogato il principio giuridico che faceva della religione cattolica la religione di Stato. Montanaro aveva tenuto conto anche della sentenza 439 dell'1/3/2000 della Corte di Cassazione sul caso Montagnana, in cui era disposta la rimozione dei crocifissi dai seggi elettorali in accordo con la sentenza 203 della Corte Costituzionale, che nel 1989 aveva riconosciuto nella laicità un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano.

Utili riferimenti giuridici sulla questione del crocifisso sono disponibili sul sito della Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (<http://www.uaar.it>).

²⁰ Dichiarazione del 28 ottobre 2003.

²¹ Si veda Gian Enrico Rusconi, *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*, cit., p. 48.

²² *Ibidem*.

²³ Cfr. Gian Enrico Rusconi, *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*, cit., p. 43 sgg.

²⁴ Lo stesso Adel Smith prima di ricorrere al Tribunale aveva chiesto e ottenuto dalle maestre di esporre accanto al crocifisso un versetto del Corano (poi rimosso il giorno successivo per ordine delle autorità scolastiche).